



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 11 maggio 1999

Deliberazione n. 1/99

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE

- il territorio del bacino del Po (interessante le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna) è stato istituito come bacino di rilievo nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- l'art.17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - al comma 6 ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi della richiamata normativa ed ha, tra l'altro, individuato l'esigenza di adottare, in relazione allo stato d'avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino e alle priorità connesse con le necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni, il piano stralcio di bacino relativo all'assetto idrogeologico;
- con D.P.R. 9 ottobre 1997 "Approvazione dello stralcio di schema previsionale e programmatico del bacino del Po, concernenti i vincoli di inedificabilità in Valtellina" e successivi provvedimenti della Regione Lombardia e con D.P.C.M. 7 dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico per



risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce", integrato dal D.P.C.M. 27 marzo 1998 "Modificazione al D.P.C.M. 7 dicembre 1995 recante: "Schema previsionale programmatico del bacino del Toce - Revisione e modifica delle norme di attuazione", sono state dettagliatamente analizzate le condizioni di rischio e già apposti conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali, per i territori interessati, per cui non sono applicabili al predetto territorio le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del dispositivo della presente deliberazione;

- con proprie deliberazioni n. 19 e n. 20 del 17 luglio 1996 sono state adottate misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni per i corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona;
- il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, all'art. 1, dispone che "entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.";
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia;
- con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", di seguito brevemente chiamato PSFF, che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- con propria deliberazione n. 11 del 14 ottobre 1998, all'oggetto "Approvazione di criteri di intervento per l'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico in conformità al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267", sono state definite le linee di azione per l'adozione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e per la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la verifica delle situazioni di dissesto, secondo quanto prescritto dalla citata legge n. 267/1998;
- il Progetto in esame contiene la delimitazione delle aree in dissesto mentre, alla individuazione ed alla perimetrazione delle aree soggette a più elevato rischio idrogeologico ed all'adozione di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, si provvederà, nel termine di legge, con separato provvedimento, in conformità a quanto stabilito nella richiamata deliberazione di C.I. n. 11/1998;
- in attuazione della legge 29 novembre 1990, n. 380, è stato approvato, con D.M. 25 giugno 1992, n. 759, il Programma di completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto;



VISTI

- A. il "Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico", di seguito brevemente chiamato Progetto di Piano o PAI, predisposto dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino di concerto con la Segreteria tecnica, costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale - Relazione di sintesi
 - Allegato 1 - Analisi dei principali punti critici
 - Allegato 2 - Programma finanziario
 2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 1 - Elenco dei comuni per classi di rischio (art. 7 delle Norme di attuazione)
 - Allegato 2 - Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale
 - Allegato 3 - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 4 - Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000
 3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico
 - 3.1 Asta Po
 - Allegato 1 - Navigazione interna
 - 3.2 Mincio, Oglio, Adda Sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna
 - 3.3 Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia
 - 3.4 Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro
 - 3.5 Arno, Rile, Tenore
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000
 - 3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000
 4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali
 5. Quaderno delle opere tipo
 6. Cartografia di Piano:
 - Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
 - Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
 - Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)
 - Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)
 - Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000)
 - Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)
 - Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)



7. Norme di attuazione

Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale

Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale

Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale

Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto

Titolo II - Norme per le fasce fluviali

Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali

Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali

Allegato 3 al Titolo II - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali

Titolo III - Derivazioni di acque pubbliche e attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 102

Allegato 1 al Titolo III - Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale

8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: n. 21 tavole in scala 1:50.000, n. 122 tavole in scala 1:25.000 e n. 53 tavole in scala 1:10.000

9. Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

- B. gli elaborati relativi alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti i torrenti Banna, Chisola e Sangone, trasmessi dalla Regione Piemonte, elaborati che appaiono inseribili nel PAI stesso (Addendum 1, 2, 3);
- C. la documentazione conoscitiva di supporto al Progetto di Piano consistente in analisi di dettaglio raccolte nel Documento tecnico n. 1: "Quadro del fabbisogno di interventi". Opzioni di intervento elaborate nell'ambito del Progetto Po dai Sottoprogetti SP 1.1 e 1.2, disponibile per la consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Po;

DATO ATTO CHE

- il PAI, come sopra detto, viene redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, quale Piano stralcio del Piano di bacino del Po;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- l'ambito territoriale di riferimento è rappresentato dal sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti quali specificati nei documenti costituenti il Piano stesso;
- nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI e nella relativi



regolamentazione è garantita la considerazione sistemica del territorio e l'interrelazione dei contenuti con le fasi successive di pianificazione;

- a questo riguardo, sono stati avviati gli studi e le conoscenze relative alle materie di cui al richiamato art. 17 della legge n. 183/1989, che formeranno oggetto del definitivo Piano di bacino, ovvero di ulteriori successivi Piani stralcio da adottare in vista e in correlazione con la definizione del piano;
- le prescrizioni del PAI saranno inserite nel quadro conoscitivo organizzato del sistema fisico e delle utilizzazioni previste negli strumenti urbanistici comunali e dei vincoli posti dalle norme speciali relative agli usi del territorio;
- nell'ambito territoriale del bacino del Po sono vigenti, in ordine agli artt. 11, 12 e 13 delle Norme di attuazione del richiamato PSFF, le disposizioni contenute nella "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po", di cui all'Allegato 4 delle Norme di attuazione del PSFF approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 che sostituisce la deliberazione di C.I. n. 20 in data 9 novembre 1995, in materia di asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua e dal demanio fluviale, lacuale e che tali disposizioni vanno ora estese all'intero territorio del bacino secondo il disposto degli artt. 14, 15, 16 del Titolo I e 34, 35, 36 del Titolo II delle Norme di attuazione del PAI;
- la Direttiva: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con successiva deliberazione con riferimento all'art. 15 delle Norme di attuazione del PSFF, definisce i criteri e le prescrizioni tecniche previsti agli artt. 19 Titolo I e 38 Titolo II delle Norme di attuazione del PAI;
- in attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n.102 e della deliberazione di C.I. n. 7 in data 5 febbraio 1996, il PAI contiene le indicazioni e gli interventi relativi all'assetto idrogeologico per la Valtellina e norma, con l'art. 47 del Titolo III delle Norme di attuazione, le condizioni per il rilascio di nuove concessioni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico sulla base del bilancio idrico appositamente redatto di cui all'Allegato 1 del medesimo Titolo III;

CONSIDERATO CHE

- il PAI contiene l'estensione alla restante parte del reticolo idrografico principale del bacino, non considerata nel PSFF di cui alle premesse, della delimitazione delle fasce fluviali e della relativa normazione, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- le ulteriori elaborazioni conoscitive e la definizione delle linee di intervento lungo i corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali hanno evidenziato l'esigenza di apportare alcune modifiche alle fasce delimitate nel primo PSFF;
- le modifiche richiamate al punto precedente riguardano per lo più sezioni in corrispondenza della estensione verso monte della delimitazione delle fasce stesse attuata nell'ambito del PAI e, in alcuni casi, di aree per le quali sono state ulteriormente definiti gli interventi necessari o rilevati dati più precisi relativi alla morfologia dei luoghi e alla dinamica del corso d'acqua e consistenti in:
 - Oglio, Mella (Tavola 142 sez. II) - Varianti 1A, 1B, 1C:



- 8 C. Modifica del limite della Fascia A in destra Oglio, in corrispondenza dell'abitato di Calvatone, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- 8 D. Modifica del limite della Fascia B di progetto in destra e sinistra Chiese, a monte dell'abitato di Acquanegra sul Chiese, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
- 8 E. Modifica del limite della Fascia A in destra Chiese, in corrispondenza dell'abitato di Aquanegra sul Chiese, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- 8 F. Modifica del limite della Fascia B di progetto in destra Chiese a protezione dell'abitato di Bizzolaro;

- Tanaro (Tavole 175 sez. II - III) - Variante 8 bis:
Modifica del limite della Fascia B in sinistra Tanaro, all'altezza dell'abitato di Isola d'Asti in corrispondenza del terrazzo morfologico, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- Stirone (Tavola 181 sez. III) - Variante 9:
Trasformazione del limite della Fascia B in limite B di progetto in sinistra Stirone, poco a valle dell'Autostrada A1, ai fini del contenimento della piena di riferimento;
- Crostolo (Tavola 200 sez. I) - Variante 10:
Modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in sinistra Crostolo, a monte di Cadelbosco di Sopra, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
- Secchia, Panaro (Tavola 201 sez. II) - Variante 11A, 11B:
11 A. Estensione delle fasce fluviali del fiume Secchia: modifica della Fascia A in destra e sinistra, all'altezza dell'Autostrada A1, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
11 B. Modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto, nel tratto di confluenza del Tiepido nel Panaro, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
- Po confluenza Lambro (Tavola C7a5) - Variante 12:
Modifica del limite della Fascia A in sinistra Po, all'altezza della confluenza del Lambro, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi;

come puntualmente indicato nella cartografia di delimitazione delle fasce fluviali, costituente parte integrante del PAI, con apposita numerazione progressiva;

- appare opportuno adottare misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della richiamata legge n. 183/1989 relativamente ai territori interessati dal dissesto e a quelli delimitati dalle fasce fluviali A e B, al fine di preservarli da ulteriori compromissioni, in attesa della approvazione del PAI;
- l'attuazione del Programma di completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto citato in premessa deve avvenire in forma compatibile con l'assetto idraulico definito dal presente Progetto di Piano e che, a tale scopo, appare opportuno istituire nell'ambito del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino un gruppo di lavoro ad hoc composto dai rappresentanti delle amministrazioni e integrato da un rappresentante del Ministero dei Trasporti, avente il compito di analizzare la compatibilità con il presente Progetto di Piano del Programma menzionato e di riferire allo stesso Comitato tecnico e al Comitato istituzionale



- 1A. Estensione delle fasce fluviali del fiume Oglio e nuova delimitazione delle fasce fluviali del fiume Mella: modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in sponda destra, all'altezza dell'abitato di Gabbioneta, e in sponda sinistra, a monte dell'abitato di Ostiano, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento nonché a difesa degli abitati;
- 1B. Modifica del limite della Fascia A in sinistra Oglio, all'altezza dell'abitato di Ostiano, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- 1C. Modifica del limite della Fascia B in destra Oglio, presso Cascina Rocca, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
- Chiese (Tavola 143 sez. III) - Variante 2:
Estensione delle fasce fluviali del fiume Chiese: modifica del limite della Fascia B di progetto in destra e sinistra Chiese, a valle dell'abitato di Asola, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
 - Po confluenza Scrivia, Agogna (Tavola 159 sez. II) – Varianti 3A, 3B:
3A. Modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in destra Scrivia, all'altezza dell'abitato di Molino de Torti, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento nonché a difesa degli abitati;
3B. Estensione delle fasce fluviali del torrente Agogna: modifica del limite della Fascia B e trasformazione in limite B di progetto in sponda sinistra Agogna, all'altezza dell'abitato di Cassoni Baroni, al fine della protezione dell'abitato stesso;
 - Po confluenza Ticino (Tavola 160 sez. I) - Variante 4:
Modifica del limite della Fascia B in sinistra Ticino, all'altezza di Pavia (località Cascina Mezzanella), nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, ai fini del contenimento e della laminazione della piena di riferimento;
 - Po confluenza Trebbia (Tavola 161 sez. II) - Variante 5:
Modifica del limite della Fascia A in destra Trebbia, immediatamente a valle dell'Autostrada A21, nel tratto di raccordo con le fasce di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - Po confluenza Nure (Tavola 162 sez. III) - Variante 6:
Modifica del limite della Fascia A in destra Nure a valle dell'Autostrada A21, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi; modifica della Fascia B, in corrispondenza del tracciato dell'Autostrada A21, in considerazione dell'infrastruttura viaria;
 - Po confluenza Arda (Tavola 163 sez. III) - Variante 7:
Modifica del limite della Fascia A in destra Po all'altezza della confluenza Arda, nel tratto di raccordo con le fasce fluviali di nuova delimitazione, nel rispetto della morfologia dei luoghi;
 - Oglio, Chiese (Tavola 164 sez. IV) - Varianti 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F:
8 A. Modifica del limite della Fascia B di progetto in sinistra Oglio, all'altezza di Carzaghetto, ai fini del contenimento della piena di riferimento;
8 B. Modifica del limite della Fascia A in sinistra Oglio, a valle dell'abitato di Canneto sull'Oglio, nel rispetto della morfologia dei luoghi;



fini dell'adozione dello stesso PAI e della preventiva verifica di efficacia delle prescrizioni contenute all'art. 20 delle Norme di attuazione;

RITENUTO CHE

- al fine di rendere coerenti le disposizioni del PSFF approvato con le disposizioni del PAI relative all'ammissibilità di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi (art. 30 – Titolo II delle Norme di attuazione del PAI) e con la Direttiva relativa ai requisiti di sicurezza igienico-ambientale degli impianti medesimi (art. 19 bis – Titolo I delle Norme di attuazione del PAI) occorre integrare come segue il testo delle Norme d'attuazione del PSFF:
 - all'art. 7, comma 3, dopo il punto c), aggiungere il seguente punto d):
 “d) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.15 bis.”;
 - dopo l'art. 15 aggiungere il seguente art. 15 bis:
 “Art. 15 bis - Impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi
 1. L'Autorità di bacino stabilisce, con apposita direttiva avente anche carattere prescrittivo, i requisiti di sicurezza igienico-ambientale a cui devono essere adeguati gli impianti di trattamento di acque reflue esistenti o in progetto, nonché di rifiuti solidi e prodotti di risulta, qualora esistenti, che ricadono all'interno delle fasce A e B e in aree potenzialmente interessate da condizioni di dissesto idrogeologico delimitate negli strumenti di piano dell'Autorità di bacino stessa.”;
- al fine di rendere coerenti le disposizioni del PSFF approvato con le disposizioni del PAI relative agli interventi urbanistici e agli indirizzi per la pianificazione urbanistica (art. 39 – Titolo II delle Norme di attuazione del PAI), occorre integrare come segue l'art. 16 delle Norme di attuazione del PSFF:
 - al comma 1 dopo la parola “seguono” inserire le parole “,che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,”;
 - al comma 2 dopo le parole “è tenuta a valutare” inserire le parole “,d'intesa con l'Autorità di bacino,”;
- al fine di rendere coerenti le disposizioni del PSFF approvato con le disposizioni del PAI relative al demanio fluviale e alle pertinenze idrauliche e demaniali e allo scopo di consentire il perseguimento del prioritario obiettivo del PSFF di progressivo recupero degli ambiti fluviali alle loro funzioni naturali e alla destinazione a usi d'interesse collettivo, anche attraverso una gestione attiva delle regioni fluviali interessate, occorre sostituire il comma 4, dell'art. 9, del predetto PSFF con il seguente testo:

“Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della



biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del presente Piano e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione."

DELIBERA

ART. 1

E' adottato l'allegato "Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" costituito dai seguenti elaborati:



1. Relazione generale - Relazione di sintesi
 - Allegato 1 - Analisi dei principali punti critici
 - Allegato 2 - Programma finanziario
2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 1 - Elenco dei comuni per classi di rischio (art. 7 delle Norme di attuazione)
 - Allegato 2 - Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale
 - Allegato 3 - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo
 - Allegato 4 - Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000
3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico
 - 3.1 Asta Po
 - Allegato 1 - Navigazione interna
 - 3.2 Mincio, Oglio, Adda Sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna
 - 3.3 Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia
 - 3.4 Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro
 - 3.5 Arno, Rile, Tenore
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000
 - 3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)
 - Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000
4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali
5. Quaderno delle opere tipo
6. Cartografia di Piano:
 - Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
 - Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
 - Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)
 - Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)
 - Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000)
 - Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
 - Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)
 - Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)
7. Norme di attuazione
 - Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti
 - Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale
 - Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte territorio comunale



Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale

Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto

Titolo II - Norme per le fasce fluviali

Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali

Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali

Allegato 3 al Titolo II - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali

Titolo III - Derivazioni di acque pubbliche e attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 102

Allegato 1 al Titolo III - Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale

8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: n. 21 tavole in scala 1:50.000, n. 122 tavole in scala 1:25.000 e n. 53 tavole in scala 1:10.000

9. Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

Addendum 1: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Banna (relazione illustrativa e n. 12 tavole in scala 1:10.000)

Addendum 2: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Chisola (relazione illustrativa e n. 3 tavole in scala 1:25.000)

Addendum 3: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Sangone (relazione illustrativa e n. 4 tavole in scala 1:25.000)


ART. 2

Dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione nonché delle copie degli atti relativi, i Comuni di cui all'Allegato n. 4 "Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto" al Titolo I delle Norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico prendono atto del quadro dei dissesti rappresentato nell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" dell'Elaborato 2 di Piano "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

Qualora essi riscontrino che gli strumenti urbanistici vigenti non tengono conto, in tutto o in parte, dello stato di dissesto presente, anche sulla base di quello rappresentato nella cartografia citata, adottano ogni provvedimento di competenza atto ad assicurare la compatibilità degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle aree di espansione, con le effettive condizioni di dissesto.

A tal fine i Comuni fanno riferimento, oltre che ai contenuti dei citati elaborati del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, alle informazioni ed alle analisi di maggior dettaglio eventualmente contenute nella relazione geologica dello strumento urbanistico ed a quelle disponibili presso la Regione, la Provincia e la Comunità Montana di appartenenza o in piani relativi alla materia già adottati o approvati.

Nel caso in cui le informazioni di maggior dettaglio disponibili documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella presentata negli elaborati dell'Allegato 4 sopra citato, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e/o alla realizzazione di interventi



di mitigazione del rischio, il Comune ne può dare comunicazione alla Regione ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge n. 183/1989.

In ogni caso, dev'essere garantita la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e dev'essere evitato che gli stessi comportino un aggravio del dissesto idrogeologico presente tenuto anche conto, in sede di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullastata relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, delle risultanze della presa d'atto di cui al primo capoverso del presente articolo.

Devono altresì essere attuati tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla Protezione Civile ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

ART. 3

Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, limitatamente alle prescrizioni contenute negli artt. 1, comma 6; 29, comma 2, lett. a) e b); 30, comma 2; 32, commi 3, 4; 38; 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, di cui alle Norme di attuazione del medesimo Progetto di Piano, nonché le aree classificate come fascia fluviale A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) - approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 - per quanto attiene le modifiche alle prescrizioni dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 16, commi 1 e 2, esposte agli artt. 9 e 9 bis della presente deliberazione.

ART. 3 bis

Ove le amministrazioni competenti alla tutela idrogeologica dei suoli abbiano già adottato alla data di adozione del presente Progetto di Piano, ovvero abbiano ad adottare in tempo futuro prima dell'approvazione finale del PAI, provvedimenti di individuazione e regolamentazione di aree a rischio geologico, idrologico e valanghivo, ivi comprese eventuali misure di salvaguardia, che siano coerenti con i principi e le finalità del medesimo Progetto di Piano, detti provvedimenti saranno considerati integrativi e, per quanto riguarda la loro efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del PAI per i territori di riferimento. A tale scopo, detti provvedimenti dovranno essere comunicati all'Autorità di bacino, accompagnati da una relazione illustrativa, per la valutazione di compatibilità e coerenza con le previsioni del PAI. L'Autorità di bacino esprimerà il proprio parere entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorso il quale termine, in caso di silenzio, la coerenza si intenderà dichiarata.

ART. 4

Sono escluse dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, per le motivazioni esposte nelle premesse, i territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1997 "Approvazione dello stralcio di schema previsionale e programmatico del bacino del Po, concernenti i vincoli di inedificabilità in Valtellina" e di successivi provvedimenti della Regione Lombardia.

Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, per le motivazioni esposte nelle premesse, i territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del D.P.C.M. 7 dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico per



risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce" così come integrato con D.P.C.M. 27 marzo 1998 "Modificazione al D.P.C.M. 7 dicembre 1995 recante: "Schema previsionale programmatico del bacino del Toce - Revisione e modifica delle norme di attuazione". Detto D.P.C.M., così come integrato con il successivo in data 27 marzo 1998, mantiene la sua efficacia fino all'entrata in vigore del PAI.

ART. 4 bis

Le misure temporanee di salvaguardia di cui al precedente art. 3 sostituiscono, per i corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona, le misure di salvaguardia assunte con le deliberazioni di C.I. n. 19 e n. 20 in data 17 luglio 1996.

ART. 5

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6 bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i Comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

ART. 6

I Comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 7

Le delimitazioni delle fasce fluviali, contenute nel presente Progetto di Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PSFF approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998. Di conseguenza le connesse disposizioni, anche per effetto dell'art.1, comma 5, delle Norme di attuazione, integrano e/o prevalgono, in caso di incompatibilità, su quelle del PSFF richiamato.

ART. 8

L'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione del PSFF è integrato nel modo seguente sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

"d) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della



loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 15 bis.”.

ART. 8 bis

Dopo l'art. 15 delle Norme di attuazione del PSFF è inserito il nuovo art. 15 bis sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

“Art. 15 bis- Impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi

1. L'Autorità di bacino stabilisce, con apposita direttiva avente anche carattere prescrittivo, i requisiti di sicurezza igienico-ambientale a cui devono essere adeguati gli impianti di trattamento di acque reflue esistenti o in progetto, nonché di rifiuti solidi e prodotti di risulta, qualora esistenti, che ricadono all'interno delle fasce A e B e in aree potenzialmente interessate da condizioni di dissesto idrogeologico delimitate negli strumenti di piano dell'Autorità di bacino stessa.”.

ART. 9

Il comma 4 dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PSFF è sostituito con il seguente testo sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

“Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del presente Piano e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione



approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione."

ART. 9 bis

L'art. 16 delle Norme di attuazione del PSFF è integrato nel modo seguente sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse:

- al comma 1 dopo la parola "seguono" sono inserite le parole "che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,";
- al comma 2 dopo le parole "è tenuta a valutare" sono inserite le parole "d'intesa con l'Autorità di bacino,".

ART. 10

Dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano, per le attività di asportazione di materiale inerte dai corsi d'acqua e dal demanio fluviale e lacuale, si applicano - relativamente agli artt. 14, 15, 16 del Titolo I e 34, 35, 36 del Titolo II delle Norme di attuazione - le disposizioni della "Direttiva in materia di attività estrattiva nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" di cui all'Allegato 4 delle Norme di attuazione del PSFF approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

ART. 11


Ai sensi dell'art. 18 della più volte richiamata legge n. 183/1989, è data notizia dell'adozione del Progetto di Piano nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

ART. 12

Il Progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e saranno ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 13

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul Progetto di Piano potranno essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.



ART. 14

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 13, le Regioni interessate si esprimono sulle osservazioni pervenute e formulano un parere sul Progetto di Piano.

ART. 15

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino provvederà a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

ART. 16

Così come previsto nella richiamata deliberazione di C.I. n. 11 in data 14 ottobre 1998, con atto separato si provvederà sia alla individuazione e perimetrazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico sia all'adozione delle misure di salvaguardia, in ottemperanza a quanto disposto nell'art. 1, commi 1, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267.


ART. 17

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino provvederà ad istituire, nell'ambito del Comitato tecnico, un gruppo di lavoro ad hoc composto dai rappresentanti delle amministrazioni e integrato da un rappresentante del Ministero dei Trasporti, avente il compito di analizzare la compatibilità con il presente Progetto di Piano del Programma di completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto e di riferire allo stesso Comitato tecnico e al Comitato istituzionale, per la preventiva verifica di efficacia delle prescrizioni contenute all'art. 20 delle Norme di attuazione, ai fini dell'adozione definitiva del PAI.

ART. 18

Il Presidente del Comitato istituzionale - Ministro dei Lavori Pubblici - inviterà il Ministro dei Trasporti ad indicare un rappresentante ai fini dell'integrazione del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 17.

Il Segretario Generale
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente
(Dott. Enrico Micheli)

